



COMUNE  
di  
VICCHIO

Via Garibaldi, 1  
50039 VICCHIO (FI)  
C.F. 83002370480  
P.I. 01443650484

## ORDINANZA

Numero 29 Del 17-06-2026

**Oggetto:** Ordinanza vetro Etnica 2026

### IL SINDACO

Considerato che dal 18 giugno al 21 giugno 2026 si terrà la manifestazione denominata Etnica, con organizzazione di concerti, intrattenimenti, aree di ristorazione temporanee e mercatini, il tutto localizzato in Piazza Giotto, via Garibaldi, Corso del Popolo, Piazzetta Rutilio Muti, Piazzetta Dante e Vicolo dei Medici;

Rilevata l'esigenza di prevenire danneggiamenti provocati da contenitori e bottiglie che potrebbero anche essere impiegate come strumenti di offesa, nelle ore serali e notturne;

Ritenuta pertanto la necessità di adottare un'ordinanza che limiti la vendita per asporto di alcolici nonché di qualsiasi bevande in contenitori di vetro e/o in lattina, allo scopo di migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica nell'area della manifestazione e al fine di prevenire i potenziali rischi per l'incolumità delle persone legati all'utilizzo dei contenitori in vetro e in lattina che potrebbero danneggiare in primis le persone oltre che cose pubbliche, private e monumenti;

Ravvisato che è necessario definire l'area in cui tale ordinanza esplica i suoi effetti e precisamente: Piazza Giotto, Via Garibaldi, Via Cellini, Piazza della Vittoria, Corso del Popolo, Piazzetta Rutilio Muti, Piazzetta Dante, Piazza Vittorio Veneto, V.le Mazzini, V.le Beato Angelico, Vicolo dei Medici;

Preso atto che è VIETATO nelle aree sopra citate nei giorni dal 18 giugno al 21 giugno 2026 dalle ore 20:00 alle ore 6:00 quanto segue:

- la vendita e la somministrazione per asporto di bevande di ogni genere in bottiglie, bicchieri di vetro e contenitori di latta da parte:

- 1) delle attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzate anche in forma temporanea;
- 2) delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande ed in genere da parte di tutte le forme di commercio che consentono la somministrazione di bevande in vetro e/o latta anche dove dispensate attraverso distributori automatici (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari con somministrazione, commercio ambulante, ecc);
  - portare con se', consumare e/o abbandonare in luogo pubblico contenitori di qualsiasi genere: bottiglie di vetro, lattine o comunque contenitori realizzati con il medesimo materiale;
  - introdurre, nell'area delle manifestazioni, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;

Ritenuto di precisare che:

- Gli esercizi abilitati alla ristorazione (ristoranti, pizzerie, ecc.) possono somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri clienti, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli, al banco e nelle aree in concessione, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;
- al fine di informare tutti i clienti avventori si fa obbligo ai commercianti di cui sopra affinché provvedano all'esposizione al pubblico della presente ordinanza sia all'interno che all'esterno dei locali;

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in bicchieri di plastica o carta;

Visto l'art. 2 del T.U.L.P.S, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge del 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

## **ORDINA**

per i motivi indicati in premessa, dal 18 giugno al 21 giugno 2026 dalle ore 20.00 fino alle 6.00 in tutto il Centro Storico di Vicchio e precisamente nelle aree così delimitate: Piazza Giotto, Via Garibaldi, Via Cellini, Piazza della Vittoria, Corso del Popolo, Piazzetta Rutilio Muti, Piazzetta Dante, Piazza Vittorio Veneto V.le Mazzini, V.le Beato Angelico, Vicolo dei Medici, quanto segue:

- vietata la vendita e la somministrazione per asporto di bevande di ogni genere in bottiglie, bicchieri di vetro e contenitori di latta da parte:

- 1) delle attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzate anche in forma temporanea;
- 2) delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande ed in genere da parte di tutte le forme di commercio che consentono la somministrazione di bevande in vetro e/o latta anche dove dispensate attraverso distributori automatici (quali bar, ristoranti, esercizi

titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari con somministrazione, commercio ambulante, ecc);

- vietato portare con se', consumare e/o abbandonare in luogo pubblico contenitori di qualsiasi genere: bottiglie di vetro, lattine o comunque contenitori realizzati con il medesimo materiale;
- vietato a chiunque di introdurre, nell'area delle manifestazioni, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;

Si precisa inoltre che gli esercizi abilitati alla ristorazione (ristoranti, pizzerie, ecc.) possono somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri clienti, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli, al banco e nelle aree in concessione, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;

Inoltre al fine di informare tutti i clienti avventori si fa obbligo ai commercianti di cui sopra affinché provvedano all'esposizione al pubblico della presente ordinanza sia all'interno che all'esterno dei locali;

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in bicchieri di plastica o carta;

#### **DISPONE**

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, venga pubblicata all'albo pretorio dell'ente, sul sito istituzionale dello stesso e trasmessa al Comando Polizia Locale, al Comando Carabinieri di Vicchio.

Che, fatte salve le conseguenze penali di cui all'art. 650 c.p., l'inosservanza della presente ordinanza è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa secondo le procedure di cui alla L. n. 689/81.

Che la Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia vengano incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Firenze, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

Vicchio, 17/06/2026

Il Sindaco  
Francesco Tagliaferri

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il presente provvedimento e' stato affisso all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_

Vicchio, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

## **RELATA DI NOTIFICA**

Copia del presente atto è stata notificata al Sig. \_\_\_\_\_, consegnandola a mani di \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_.

**Li,**

**IL MESSO COMUNALE**